



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO
Provincia di Sassari – Zona Omogenea di Olbia-Tempio

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E
D'UFFICIO DELL'ORDINANZA N. 5 DEL 15-04-2019**

**Oggetto: Misure per la tutela del decoro, igiene ambientale e della salute pubblica.
Divieto di fumo e abbandono rifiuti prodotti da fumo nell'arenile comunale**

L'anno duemiladiciannove addì quindici del mese di aprile, il Sindaco **Francesco Lai**

Premesso che:

- secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità il fumo di tabacco risulta essere una delle principali cause di morte e di disabilità tra la popolazione;
- importanti ricerche scientifiche condotte dall'Istituto Nazionale dei Tumori hanno accertato che, in presenza di determinate condizioni ambientali, l'inquinamento generato dal fumo di sigarette sotto gli ombrelloni può superare quello che si registra in una zona ad elevato traffico di auto;
- oltre ad assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di fumo, il fine di garantire una maggiore tutela della salute pubblica giustifica l'adozione di una più stringente regolamentazione di tali comportamenti, anche con riferimento agli spazi aperti soggetti ad affollamento e frequentati da soggetti maggiormente vulnerabili, quali ad esempio bambini e donne in stato di gravidanza;
- che la Corte Costituzionale, già con sentenza n. 399 del 20/12/1996, aveva stabilito che “ove si profili un'incompatibilità tra il diritto alla tutela della salute, costituzionalmente protetto, ed i liberi comportamenti che non hanno una diretta copertura costituzionale, deve ovviamente darsi prevalenza al primo”;
- è interesse pubblico primario di questa Amministrazione garantire la sicurezza, la vivibilità e la salute dei propri cittadini e dei visitatori del territorio comunale;

Rilevato che:

- la Legge 28 dicembre 2015, n. 221, entrata in vigore il 2 febbraio 2016, ha integrato e modificato alcune delle disposizioni contenute nel Testo Unico Ambiente, di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare quelle in materia di divieto di abbandono di rifiuti da prodotti da fumo – ai sensi dell'art. 232 *bis* (“Rifiuti da prodotto da fumo”) e di piccole dimensioni sul suolo e nelle acque – ai sensi dell'art. 232 *ter* (“Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni”), con la previsione di sanzioni amministrative pecuniarie;

- parallelamente alle esigenze di tutela della salute, intenzione di questa Amministrazione è contrastare la cattiva abitudine di gettare rifiuti prodotti da fumo sul suolo, sulle spiagge e nelle acque che, oltre a provocare danni all'ambiente, causano il deturpamento diffuso dell'assetto urbano e dell'ambiente naturale;
- i mozziconi delle sigarette costituiscono materiale non biodegradabile e altamente inquinante, in quanto contengono un grande quantitativo di componenti nocivi per l'ambiente;

Considerato che:

- questa Amministrazione comunale, anche grazie all'apporto ed alla sensibilizzazione attuata dall'Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo negli anni ha perseguito l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei propri cittadini e dei turisti visitatori del nostro comune, mirando alla tutela delle proprie spiagge, dei propri mari e dei propri beni ambientali in genere;
- nei parchi gioco pubblici è uso frequente degli adulti fumare in presenza di bambini/e e ragazzi/e con conseguenze negative per la loro salute, oltrechè rappresentare un pessimo esempio;

RITENUTO opportuno e necessario assumere con urgenza le misure volte al perseguimento degli obiettivi sopra riportati, che salvaguardino la tutela dei cittadini e dei visitatori del territorio comunale, sia sotto il profilo igienico-sanitario, che sotto il profilo estetico e di decoro ambientale, anche in virtù della forte vocazione turistica di questo comune;

VISTI:

- il D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.,
- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

A decorrere dal 01 Giugno 2019 a tutti i cittadini residenti e non, e ai visitatori del Comune di Loiri Porto San Paolo è fatto divieto di fumo:

- sulle spiagge libere e/o oggetto di concessione di concessioni demaniali, ricadenti nel territorio comunale;
- in tutti i parco-giochi pubblici ricadenti nel territorio comunale;

E' fatto divieto inoltre di gettare mozziconi sul suolo, sull'arenile, nelle acque.

E' consentito fumare solo nelle apposite aree individuate nelle planimetrie allegate alla presente ordinanza. Tali aree saranno opportunamente segnalate con adeguata cartellonistica e dotate di strutture posacenere recanti segno identificativo comunale. E' consentito fumare solo nelle immediate adiacenze e comunque ad una distanza massima di metri 5 dalle suddette strutture posacenere.

AVVERTE

che ai trasgressori della presente ordinanza, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, sarà comminata una sanzione pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00) ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art.6 della Legge n. 3 del 16/1/2003. I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 gg.

dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art.16 della L. 689/81.

A V V I S A

La Polizia Municipale, Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la locale Stazione dei Carabinieri, il corpo comunale dei Barracelli, e tutte le Forze di polizia sono incaricate di fare osservare la presente Ordinanza e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori;

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è consentito ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 gg. dalla pubblicazione.

DISPONE

che la presente ordinanza:

- sia resa nota a mezzo pubblicazione all'albo Pretorio comunale e sul sito internet istituzionale di questo Comune;

- sia trasmessa alla Prefettura di Sassari, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, alla Capitaneria di Porto di Olbia, al consorzio Area Marina Protetta Tavolara – Punta Coda Cavallo, al Responsabile della Polizia Locale e ai Responsabili di posizione organizzativa del Comune di Loiri Porto San Paolo, ciascuno per le rispettive competenze.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to Francesco Lai

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-04-2019 al 02-05-2019

Lì 17-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

Copia conforme all'originale.

Lì

IL SINDACO
Francesco Lai